

STATUTO

“FONDAZIONE AVVENIRE ETS”

Art. 1 – Denominazione e Durata

Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice civile in tema di fondazioni, è costituita la fondazione denominata “**FONDAZIONE AVVENIRE**”.

A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017, la Fondazione assumerà la denominazione:

“FONDAZIONE AVVENIRE ETS”

di seguito indicata anche come “Fondazione”.

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La durata della Fondazione è stabilità a tempo indeterminato.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione opera sia in ambito nazionale che internazionale.

La Fondazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 – Scopo e Attività

La Fondazione nasce con lo scopo di valorizzare, promuovere e diffondere i valori e i principi da sempre divulgati dal Fondatore per il tramite del quotidiano “Avvenire” e dei suoi inserti, nonché di tutti i periodici editi dallo stesso, valori e principi che sono esplicitati anche per il tramite dei progetti che Avvenire realizza per fini sociali, educativi e culturali.

La Fondazione si prefigge di realizzare, promuovere, diffondere e valorizzare attività con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale e culturale delle comunità e del territorio, sia in Italia sia all’estero, attraverso attività di carattere editoriale/formativo, didattico/scientifico, attività di ricerca, eventi e iniziative innovative, oltre ad attuare attività divulgative e di sensibilizzazione rivolte al pubblico, promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti in linea con gli scopi della Fondazione.

La Fondazione è apartitica, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e opera perseguendo scopi civici, solidaristici e di utilità sociale, esercitando, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all’art. 5, co. 1, del Codice del Terzo settore:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d) del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, co.1 lett. i) del Codice del Terzo settore;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all’art. 5, co.1 lett. l) del Codice del Terzo Settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art. 5, co.1 lett. u) del Codice del Terzo Settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all’art. 5, co.1 lett. v) del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, per conseguire le proprie finalità statutarie, può svolgere a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- gestire le iniziative benefiche avviate per il tramite della storica rubrica del quotidiano Avvenire "La voce di chi non ha voce";
- assumere iniziative per assicurare il diritto allo studio e la promozione sociale, quali borse di studio ed ogni altra forma utile di intervento;
- promuovere, organizzare e gestire corsi, a qualsiasi livello, che siano ritenuti utili per l'istruzione e la formazione culturale e civica, in particolare dei giovani e degli adulti in situazioni di disagio;
- promuovere indagini, ricerche, studi, convegni, seminari e dibattiti, video e filmati, talk educational, nonché pubblicazioni ed altro, relativi ai campi di attività di interesse della Fondazione;

La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività ed il raggiungimento delle proprie finalità può procedere alla pubblicazione di volumi, opuscoli, riviste, materiale audiovisivo e multimediale, con espressa esclusione dell'edizione di quotidiani.

Art. 4 – Attività Diverse

La Fondazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione, la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e dei criteri.

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare in via esclusiva le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore. L'attività di raccolta fondi potrà essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel pieno rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione può tra l'altro:

1. concludere accordi con enti e istituzioni pubblici e privati, tra i quali partecipare a bandi pubblici e privati;
2. collaborare con fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, e con enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione;
3. co-progettare e co-programmare con enti pubblici (ai sensi art. 55 del D.Lgs. 117/17) per il perseguimento delle proprie finalità;
4. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare protocolli d'intesa, contratti e convenzioni con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 5 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, nonché ad altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal:

- ❖ "Fondo di Dotazione" indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie;
- ❖ "Fondo di Gestione" destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

Art. 6.1 Fondo di Dotazione: Il Fondo di Dotazione è inizialmente costituito dal conferimento in denaro effettuato dal Fondatore con apporto patrimoniale in sede di costituzione, pari a complessivi Euro 30.000 (trentamila) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore.

Tale Fondo potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- (1) conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati successivamente dal Fondatore o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- (2) beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- (3) lasciti ed elargizioni fatta da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di Dotazione;
- (4) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- (5) dalle rendite non utilizzate che, con decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il Fondo di Dotazione;
- (6) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- (7) dalla quota di avanzo di esercizio ad esso destinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 6.2 Fondo di Gestione: Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito dal conferimento in denaro effettuato dal Fondatore in sede di costituzione.

Tale Fondo potrà essere incrementato:

- (1) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- (2) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- (3) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- (4) dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- (5) dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, dovrà essere convocato per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7 – Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione fermo restando quanto espressamente previsto dal presente Statuto; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 8 – Fondatore

È Fondatore la persona giuridica che ha sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio in sede di costituzione e precisamente "Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A.", con sede in Milano (MI), Piazza Carbonari 3, codice fiscale e P.IVA 00743840159 ("il Fondatore").

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi sociali della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Direttore Generale
- L'Organo di Controllo

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella dei componenti dell'Organo di Controllo, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

La composizione sarà la seguente:

- a) fino a tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore;
- b) fino a due membri nominati dai membri come sopra designati, scegliendoli tra persone che hanno fornito un contributo particolare alla Fondazione ovvero che hanno acquisito meriti significativi e sviluppato competenze di rilievo rispetto alle finalità della Fondazione.

Si applica l'articolo 2382 codice civile.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 6 D.lgs. n. 117/2017.

I membri del primo Consiglio di Amministrazione restano in carica, salvo dimissioni o revoca, fino ad un massimo di 3 esercizi e sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rinominati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del consigliere cessato/decaduto secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma del presente articolo.

I consiglieri nominati in base alla lett. b) del secondo comma del presente articolo possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica, qualora abbiano tenuto condotte pregiudizievoli per la Fondazione e per la reputazione della stessa, incompatibili con il suo scopo o in contrasto con la legge e il presente Statuto.

Possono, altresì, essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, il Direttore Generale nonché ulteriori soggetti, dipendenti e consulenti esterni, il cui apporto, per le competenze professionali o il ruolo istituzionale da essi ricoperto, possa risultare utile ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività della Fondazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, definisce le linee strategiche e programmatiche della Fondazione, per il migliore perseguimento dei suoi scopi e ne verifica i risultati derivanti dalle attività di competenza e svolte dal Direttore Generale.

Sono, in particolare, di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio, nonché del Bilancio Sociale, se richiesto dalla legge;
- b) la definizione delle linee guida per l'investimento del patrimonio della Fondazione;
- c) la modifica dello Statuto;
- d) le delibere in merito allo scioglimento e all'estinzione della Fondazione;
- e) l'approvazione dei progetti esecutivi relativi alle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- f) la nomina del Direttore Generale e la determinazione dell'eventuale compenso nel rispetto dei principi di cui all'art. 8 del D.lgs. 117/2017, delle qualifiche, dei compiti, della durata e dell'inquadramento giuridico dell'incarico;
- g) la nomina e la determinazione del compenso dell'Organo di Controllo;
- h) la nomina e la determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) le delibere in merito alla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- j) l'attestazione del carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse di cui all'articolo 4.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri ovvero al Direttore Generale, con facoltà di subdelega, o nominare direttamente procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei per i quali si abbia prova di ricezione, inviato ai Consiglieri almeno 8 giorni di calendario prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Sociale, quest'ultimo se richiesto dalla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può convocare il Consiglio in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando almeno due Consiglieri o l'Organo di Controllo o il Direttore Generale ne facciano domanda scritta e motivata.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per carica, o, in subordine, per età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che per le delibere aventi per oggetto la modifica dello Statuto, lo scioglimento, l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento, ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne dovrà dare atto nel verbale. La relativa riunione si riterrà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario.

Al Consiglio di Amministrazione spetta solamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della propria funzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di operare, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, nell'esclusivo interesse della Fondazione; in caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, gli stessi devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e astenersi dal partecipare alle discussioni e deliberazioni medesime.

Art. 11 – Direttore Generale

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, oltre a quanto di seguito indicato, gestisce le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti dei poteri e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale:

- a) esegue tutte le decisioni e le delibere prese dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ha, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, la legale rappresentanza, sostanziale ed in giudizio, della Fondazione;
- c) ha l'obbligo di relazionare al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta, con periodicità trimestrale, fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione di chiedergli e aggiornamenti e informazioni ritenuti necessari per l'esercizio della propria carica, accedendo direttamente agli atti e documenti della Fondazione;
- d) predispose, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio e, se previsto il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- e) svolge funzioni di assistenza nei confronti degli organi della Fondazione e partecipa, con funzioni consultive, referenti e di verbalizzazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- f) è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione su problematiche inerenti la gestione della Fondazione, nonché l'esecuzione di ogni eventuale attività allo stesso delegata;

Il Direttore Generale ha l'obbligo di operare, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, nell'esclusivo interesse della Fondazione; in caso di iniziative della Fondazione e/o deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui abbia, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, il Direttore Generale dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e astenersi dall'esecuzione di ogni relativa attività.

Art. 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato in composizione monocratica dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali dei conti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti *ex lege*, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione, in particolare, monitora le attività esercitate dalla Fondazione, la gestione del patrimonio e il rispetto dell'assenza di scopo di lucro, controlla il bilancio sociale, se richiesto dalla legge, con conseguente attestazione che tale documento sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo dura 3 (tre) esercizi e scade alla riunione di approvazione del bilancio del 3° esercizio e può essere riconfermato.

All'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del **Codice del Terzo Settore**, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'incarico della revisione legale può essere affidato dal Consiglio di Amministrazione al medesimo Organo di Controllo o in alternativa, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ad altro soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione determina all'atto della nomina il compenso annuale dell'Organo di Controllo, per tutta la durata dell'incarico.

Art. 13 – Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità all'articolo 13 del D.Lgs. 117/17, entro il 30 aprile, all'approvazione del bilancio d'esercizio, come predisposto dal Direttore Generale in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Direttore Generale procederà, entro il 30 aprile, alla redazione del bilancio sociale dell'esercizio decorso, secondo le apposite linee guida ministeriali, ai fini dell'approvazione del bilancio sociale medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi della Fondazione e non potranno, né direttamente né indirettamente, essere in alcun modo distribuiti.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà anche il liquidatore, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione o tra i membri degli organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un arbitro unico che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato si svolgerà nel Comune di Milano. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 14 - Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.